

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2020

218/2020/R/GAS

APPROVAZIONE DEL TAP NETWORK CODE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1115^a riunione del 16 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009 come emendate dalla Decisione della Commissione del 24 agosto 2012;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 942/2019, del 5 giugno 2019;
- il Regolamento EU 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive - ora Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: Ministro) 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro 6 novembre 2011;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante "*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*" (di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013 (di seguito: decreto del 25 giugno 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas) e il relativo allegato predisposto congiuntamente con le autorità greca (RAE) e albanese (ERE) (di seguito: *Final Joint Opinion* o FJO);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013 495/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014 632/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018 382/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018 404/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018 405/2018/R/gas;
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- la lettera trasmessa dalla società TAP AG il 20 dicembre 2019, prot. Autorità 7721/2020 (di seguito: lettera 20 dicembre 2019);
- la lettera trasmessa dalla società TAP AG il 10 giugno 2020, prot. Autorità 18229/2020 (di seguito: lettera 10 giugno 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce, all’Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la società TAP AG ha presentato, al Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: Ministero), ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, un’istanza di esenzione per un nuovo *interconnector* che attraversa la Grecia e l’Albania fino ad approdare in Italia (di seguito: gasdotto TAP);
- con la deliberazione 249/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato, d’accordo con le Autorità di regolazione di Grecia e Albania, la *Final Joint Opinion* recante il parere positivo, integrato con le indicazioni della Commissione europea, al rilascio dell’esenzione da parte delle Autorità competenti;
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha finalizzato il processo di rilascio dell’esenzione, recependo, tra l’altro, i principi contenuti nella *Final Joint Opinion* e la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013;
- la *Final Joint Opinion* prevede, all’Articolo 4.7.1, che TAP AG sottoponga all’approvazione delle autorità di regolazione dell’energia italiana, albanese e greca ARERA, ERE e RAE (di seguito: le Autorità) un codice di rete (di seguito:

- “TAP Network Code” o “TNC”) dodici mesi prima dell’inizio dell’attività commerciale;
- ai sensi della sopra richiamata *Final Joint Opinion*, la proposta di *TAP Network Code* deve essere compatibile con le disposizioni del Regolamento 715/2009 e con quelle degli altri Codici di Rete europei nelle parti che non sono in conflitto con la FJO;
 - TAP AG ha quindi predisposto una bozza del TNC e ne ha aperto la consultazione pubblica sul proprio sito internet in data 7 agosto 2018;
 - al termine del processo, nel mese di agosto 2019, TAP AG ha pubblicato sul proprio sito internet, un rapporto contenente gli esiti del processo di consultazione;
 - con lettera 20 dicembre 2019, TAP AG ha trasmesso alle Autorità la proposta del TNC che recepisce gli esiti della consultazione, nonché gli esiti del processo di coordinamento con i gestori di rete adiacenti e in particolare con Snam Rete Gas;
 - le Autorità hanno chiesto a TAP AG di modificare la proposta di cui sopra, al fine di allineare ulteriormente le previsioni del TNC con le norme e con le disposizioni della FJO e della normativa europea;
 - TAP AG, con lettera 10 giugno 2020 ha trasmesso una proposta di aggiornamento del *TAP Network Code*, riportato in *Allegato A2*;
 - la proposta, di cui al precedente alinea include tra le altre cose, un impegno della società TAP AG (Appendice 5 del TNC) ad aggiornare ed integrare il TNC una volta avviata l’attività commerciale, in particolare nelle parti che richiedono l’acquisizione di esperienza operativa.

RITENUTO CHE:

- il *TAP Network Code* sia conforme ai principi contenuti nella normativa europea di riferimento e alla *Final Joint Opinion*;
- sia, pertanto, opportuno approvare il *TAP Network Code* sulla base delle motivazioni condivise con gli altri regolatori coinvolti di Albania (ERE) e Grecia (RAE) e riportate in *Allegato A1*

DELIBERA

1. di approvare, congiuntamente ai regolatori di Albania (ERE) e Grecia (RAE), la decisione relativa all’approvazione del *TAP Network Code* riportate in *Allegato A1*;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle società TAP AG, e alle Autorità di Albania (ERE) e Grecia (RAE) al Ministero dello Sviluppo Economico e a Snam Rete Gas S.p.A.;

3. di pubblicare il presente provvedimento e gli Allegati A1 e A2, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini